

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 23 DEL 16 AGO. 2003**

**IL PRESIDENTE**

**F.to G. GACIOPPO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to C. STANCAMPIANO**

COMUNE DI FICARRA

PROVINCIA DI MESSINA

**CAPO I  
NORME GENERALI**

**ART. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 30 Aprile 1991, n°10, disciplina i criteri e le modalità della concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone o enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti dai successivi articoli.

**ART. 2 – Definizioni**

1. Ai soli fini del presente regolamento:
  - a) per "concessione di sovvenzione": si intende il finanziamento totale o parziale a fondo perduto ovvero con carico di rimborso ad interesse agevolato, di attività istituzionalizzate, svolte anche a livello imprenditoriale per gli scopi individuati al successivo art.4.  
Alla realizzazione di tali attività il Comune può aderire sotto forma di compartecipazione diretta o attraverso altri Enti, associazioni, comitati, organismi vari ed anche soggetti privati;
  - b) per "concessioni di contributi": si intende la corresponsione "una tantum" di somme a fondo perduto per la realizzazione di una specifica iniziativa compresa nelle finalità individuate al successivo art. 8.
  - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione a soggetti privati di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare si intende:
    - per "sussidio": un intervento destinato a concorrere, in via temporanea o continuativa, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
    - per "ausilio finanziario": un intervento "una tantum" destinato a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie, ma sempre carattere straordinario;
  - d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro, ma con assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

**ART. 3 – Ripartizione dei fondi disponibili**

1. Il consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione determinerà l'importo complessivo da destinare per le finalità previste dal presente regolamento.



CAPO II  
CONCESSIONI DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI

ART. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente Art. 2, lettera a):
  - a) le persone giuridiche sia pubbliche che private;
  - b) le Fondazioni sia pubbliche che private;
2. Per i soggetti beneficiari privati che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 – Scopo delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse generale.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza per l'attuazione di programmi specifici di ricerca e di sviluppo, mediante compartecipazione ovvero attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ecc. ed anche soggetti privati.

ART. 6 – Carattere delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
  - a) straordinario: quando l'intervento si esaurisce con la somministrazione della somma stabilita, senza costruire impegno per gli esercizi futuri;
  - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

ART. 7 – Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti al precedente art.2 comma 1 lettera b):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche sia pubbliche che private;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale e al bene della comunità amministrata.
3. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 8 – Scopo dei “contributi”

1. La corresponsione di contributi è subordinata esclusivamente al raggiungimento di interessi collettivi generali o locali, ad attività o/e iniziative alle quali il Comune può anche compartecipare nella realizzazione. Esse devono comunque avere finalità sociali, culturali, turistiche e sportive.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati.



## ART. 9 – Carattere dei “contributi”

1. I contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
  - a) straordinario: in caso di intervento “una tantum”;
  - b) continuativo: in caso di interventi periodici, anche temporanei, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

## ART. 10 – Procedura per l'erogazione delle “sovvenzioni e dei contributi”

1. Gli interventi potranno essere disposti solo a seguito di presentazione di domanda motivata e documentata per consentire la realizzazione degli interventi. Tali domande dovranno pervenire entro il 31.ottobre di ogni anno, ed in ogni caso, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
  - l'oggetto dell'iniziativa;
  - le finalità e l'interesse pubblico che si intende perseguire, i tempi i luoghi e le modalità di svolgimento;
  - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - il costo complessivo presunto di realizzazione e/o quello annuale;
  - l'indicazione degli Enti Pubblici, economici, cui sia fatta analoga richiesta;
  - l'indicazione dell'entità dell'intervento che si richiede;
3. All'istanza dovranno essere allegati l'atto costitutivo o lo statuto nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente quello di presentazione dell'istanza o altro analogo documento contabile ufficiale da cui si possono ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

I soggetti che non sono obbligati, secondo le disposizioni legislative di riferimento, a tenere tale documentazione, dovranno presentare, in sostituzione della medesima, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dalla quale risulta che gli stessi sono esenti dagli obblighi;
4. L'istanza, indirizzata al capo dell'amministrazione, può essere prodotta, in carta semplice con firma del legale rappresentante.
5. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, l'istanza dovrà contenere le generalità del richiedente del beneficiario o dei soggetti autorizzati a riscuotere e quietanzare nonché i relativi codici fiscali e l'eventuale partita IVA.
6. Nel caso di Ente o persone giuridiche le indicazioni di cui al precedente comma dovranno riguardare il rappresentante legale.
7. L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge l'iniziativa, alla loro coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi e con i compiti del Comune. Tale contributo, comunque, non potrà essere superiore al 50% dell'importo preventivato.
8. Le istanze sono sottoposte all'esame del servizio competente ed al suo parere che formulerà sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'amministrazione. Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.
9. La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Comunale che provvederà in merito, dando atto della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisioni difforme.
10. Il responsabile del servizio o la Giunta Comunale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non sono sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento d'istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.



11. Tutte le comunicazioni comprese quelle relative al supplemento d'istruttoria e alle decisioni della Giunta Comunale, dovranno essere effettuate con apposita nota finale.
12. Le richieste relative al supplemento d'istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro 10 giorni dalla data del provvedimento.
13. Alle istituzioni scolastiche, qualora trattasi di iniziative urgenti e non preventivabili, non si applicano i termini relativi alle scadenze di cui sopra.

#### ART.11 – Rendiconto

1. A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto sull'impiego delle somme ricevute a titolo di contributi continuativi o di sovvenzioni.
2. Nel caso dell'erogazione di contributi il termine per la presentazione del rendiconto é fissato in trenta giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni ecc..., mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio finanziario.
3. Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

#### ART. 11 bis – Erogazione contributi straordinari

1. L'erogazione di contributi straordinari resta subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
  - relazione riassuntiva delle manifestazioni realizzate e dei risultati conseguiti;
  - consuntivo delle spese effettuate con allegata idonea documentazione giustificativa della spesa debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale vigente.L'erogazione del contributo in ogni caso non potrà essere superiore al 50% dell'importo richiesto e documentato.
2. Alla quantificazione definitiva del contributo ed alla relativa sua liquidazione si provvederà con apposito atto deliberativo adottato dal competente organo, che, comunque, non può essere superiore all'importo del contributo come quantificato a norma del precedente punto 7 art.10, fatta eccezione per le istituzioni scolastiche.

### CAPO III CONCESSIONI DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

#### ART.12 – Finalità della concessione

1. Con gli interventi di assistenza economica mediante erogazione in denaro di cui al presente capo, come definiti dall'art.2 comma 1 lett. c) l'Amministrazione Comunale intende perseguire le finalità individuate nella L.R. 09/05/1986 n°22 e gli orientamenti desumibili dalle direttive contenute nel regolamento approvato dal Presidente della regione con decreto n° 54/87 del 09/04/1987.
2. Le risorse finanziarie all'uopo destinate dall'Ente devono tendere prioritariamente ad assicurare il "minimo vitale" in favore dei richiedenti.
3. L'ammontare del contributo da erogare non potrà eccedere la differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o dell'intero nucleo familiare.

#### ART. 13 – "Minimo vitale"



1. Il "minimo vitale", da applicare all'assistenza economica continuativa viene calcolato secondo la seguente tabella (norme disciplinate dal decreto del 15. aprile 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n°22 in data 16/05/03):  
Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n.130/2001, come segue
 

- unico componente nucleo	50% della quota base
- due o più componenti nucleo	15% della quota base
- familiare a carico da 0-14 anni	20% della quota base
- familiare a carico con handicap psico-fisico permanente (di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%)	15% della quota base
2. La quota mensile base del "minimo vitale" è quella corrispondente alla pensione minima mensile INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

#### ART.14 – Assistenza

1. Gli interventi di assistenza saranno applicati in favore di persone o nuclei familiari residenti da oltre un anno, che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.
2. Le prestazioni possono concretarsi in prestazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

##### a) – Assistenza continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile per il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze.

##### b) – Assistenza temporanea

1. L'assistenza economica temporanea è un contributo mensile, concesso per un periodo non superiore a tre mesi, ai cittadini residenti da oltre un anno sempre che non sussista uno dei seguenti motivi di esclusione:
  - a) reddito superiore al "minimo vitale";
  - b) presenza di persone tenute agli alimenti;
  - c) proprietà di beni immobili e mobili il cui valore commerciale, consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociali;

##### c) – Assistenza straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" può essere erogata in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.
2. Il contributo di cui al superiore comma viene assegnato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel comune.
3. Il sussidio consiste nell'assegnazione di un contributo straordinario "una tantum" la cui entità può variare in rapporto all'eccezionalità dell'evento, ma non può essere comunque



superiore al doppio della quota base del minimo vitale come così determinato al precedente art.13.

#### ART. 15 – Ausili finanziari

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", commisurato in € 220,00 per il richiedente oltre a € 110,00 per ogni familiare a carico fino ad un massimo di € 550,00.
2. Viene disposto dal rappresentante dell'Amministrazione, che, valutata la situazione imprevista ed eccezionale, può disporre l'erogazione del contributo quantificato al comma 1.

#### ART. 16 – Procedure per l'erogazione dell'assistenza economica.

1. Le istanze di assistenza continuativa o temporanea devono contenere, oltre alle notizie richieste anche quelle relative alla composizione del nucleo familiare, gli eventuali obbligati agli alimenti di cui all'art.433 Codice Civile e all'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità.
2. Le domande di assistenza devono essere redatte in carta semplice e firmate da uno dei componenti il nucleo familiare e corredate da stato di famiglia, certificato di residenza, documentazione comprovante l'ammontare del reddito del nucleo familiare, di tutto il nucleo familiare, presentata per l'anno precedente a quella della richiesta, eventuale certificazione probatoria le cause di bisogno (referti medici, biglietti di viaggi, ecc...)
3. Nessuna forma di assistenza può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente ai sensi dell'ISE (D.Lgs. n.109/90 e del D.Lgs.130/2001) , così come annualmente determinata, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

#### ART. 17 – Istruttoria

1. I competenti Uffici dell'Ente a seguito di specifici accertamenti, tendenti ad evidenziare la condizione familiare, a quantificare ogni forma di reddito, a verificare l'esistenza di altri interventi assistenziali già in corso attesteranno l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.
2. La pratica così istruita sarà sottoposta all'organo competente che provvederà in merito.
3. Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'amministrazione e delle disponibilità finanziarie.
4. Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'Ufficio comunale competente che si avvarrà dalla collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei vigili urbani.
5. Per casi urgenti e comprovati il Sindaco sentito l'Ufficio Servizi Sociali può disporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € 500,00. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali provvederà a porre in essere i conseguenti provvedimenti finalizzati al pagamento della relativa somma.

#### ART.18 – Vigilanza



1. L'ufficio competente vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione della assistenza economica con accertamenti periodici, e nel caso di assistenza continuativa ne riferisce trimestralmente all'Amministrazione.
2. Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

#### ART. 19 – Graduatoria

1. Qualora, per limitata disponibilità finanziaria, si rende necessario formare graduatorie fra le istanze presentate, questa è predisposta dall'Ufficio competente ed approvata dall'Amministrazione.
2. La graduatoria è formata tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:
  - a) per ogni € 500,00 o frazione superiore a € 225,00 in meno del reddito della fascia esente cui si colloca il richiedente. punti 1,00
  - b) coniuge convivente, disoccupato e senza reddito punti 1,50
  - c) per ogni figlio di età non superiore a 14 anni punti 0,50
  - d) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni se studente punti 1,00
  - e) genitore/fratello/convivente, disoccupato e senza reddito per ogni persona punti 0,50
  - f) grave malattia propria o di un familiare convivente a carico punti 2,50
  - g) genitore/fratello/figlio/convivente di cui portatore di handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66% punti 2,00
  - h) per quanto non previsto ai punti precedenti, tenuto conto di pari condizioni di reddito, si determina il seguente punteggio per chi non ha presentato richiesta nell'anno precedente punti 1,00

### CAPO IV ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

#### ART. 20 - Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

1. Possono beneficiare dei “vantaggi economici” di cui al presente capo, come definiti al precedente art. 2 comma 1 lettera d):
  - a) le persone fisiche
  - b) le persone giuridiche
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc..., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### ART. 21 – Scopo e natura dei “vantaggi economici”

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.
3. Le concessioni di vantaggi economici possono riguardare:
  - A) al godimento di un bene comunale mediante:



- a. 1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito e non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  - a. 2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc...;
  - a. 3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - B) la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata;
  - b. 1) pubblico trasporto;
  - b. 2) trasporto scolastico;
  - b. 3) mensa;
  - b. 4) attività sportive gestite dal comune;
  - b. 5) assistenza domiciliare;
4. Si applicano in ogni caso gli speciali regolamenti Comunali che regolano l'uso dei beni comunali.

ART.22 – Procedure per ottenere il “godimento di un bene Comunale”

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta
  - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc....gli scopi istitutivi;
2. La concessione è disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà, inoltre, risultare dal regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto e la concessione viene rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive ( illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza.

ART.23 – Procedura per la fruizione del servizio senza corrispettivo

1. La fruizione del servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Municipale.

ART. 24 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
  - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
  - b) le leggi regionali, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;



ART. 25 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27. dicembre 1985 n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordinamento **EE.LL.**, verrà pubblicato, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, **all'albo pretorio** del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo della scadenza di detta pubblicazione.

\*\*\*\*\*



## INDICE

\*\*\*\*\*

### CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 1
Art. 2 - Definizioni.....	pag. 1
Art. 3 - Ripartizione dei fondi disponibili.....	pag. 1

### CAPO II CONCESSIONI DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI

Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	pag. 2
Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni".....	pag. 2
Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni".....	pag. 2
Art. 7 - Soggetti beneficiari dei contributi.....	pag. 2
Art. 8 - Scopo dei "contributi".....	pag. 2
Art. 9 - Carattere dei "contributi".....	pag. 3
Art. 10 - Procedure per l'erogazione delle "sovvenzioni e dei contributi".....	pag. 3
Art. 11 - Rendiconto.....	pag. 4
Art. 11bis - Erogazione contributi straordinari.....	pag. 4

### CAPO III CONCESSIONI DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 12 - Finalità della concessione.....	pag. 4
Art. 13 - "Minimo vitale".....	pag. 5
Art. 14 - Assistenza.....	pag. 5
Art. 14a- "Assistenza continuativa".....	pag. 5
Art. 14b- "Assistenza temporanea".....	pag. 5
Art. 14c- "Assistenza straordinaria".....	pag. 5
Art. 15 - Ausili finanziari.....	pag. 6
Art. 16 - Procedure per l'erogazione dell'assistenza economica.....	pag. 6
Art. 17 - Istruttoria.....	pag. 6
Art. 18 - Vigilanza.....	pag. 7
Art. 19 - Graduatoria.....	pag. 7

### CAPO IV ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 20 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici".....	pag. 7
Art. 21 - Scopo e natura dei "vantaggi economici".....	pag. 7
Art. 22 - Procedura per ottenere il "godimento di un bene comunale".....	pag. 8
Art. 23 - Procedura per la fruizione del servizio senza corrispettivo.....	pag. 8
Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari.....	pag. 8
Art. 25 - Pubblicità del regolamento.....	pag. 9
Art. 26 - Entrata in vigore.....	pag. 9

\*\*\*\*\*



**MODIFICAZIONI APPORTATE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N°22 DEL 26/04/1995.**

- ART. 3 – il seguente articolo è stato soppresso è sostituito con le seguenti parole: “Il consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione determinerà l'importo complessivo da destinare per le finalità previste dal presente regolamento.”
- ART. 10 – all'articolo sono introdotte le seguenti modifiche:  
al 1° comma dopo la parole “realizzazione degli interventi”, sono aggiunte le seguenti parole: “Tali domande dovranno pervenire entro il 31. ottobre di ogni anno, ed in ogni caso, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.”  
Al comma 3 le parole “ ai sensi della legge 15/68” sono state sostituite da “ ai sensi del D.P.R. n°445/2000”, le parole: “gli enti” sono sostituite da “i soggetti”; le parole “dagli accennati obblighi” dalle parole: “da tali obblighi”.  
Al comma 4 è soppressa la parola “autenticata”  
Al comma 7 dopo le parole “con i compiti del Comune” è aggiunto il seguente periodo: “Tale contributo, comunque, non potrà essere superiore al 50% dell'importo preventivato.”  
Alla fine dell'art.10 è stato aggiunto il seguente comma n°13 contenente le seguenti parole: “Alle istituzioni scolastiche, qualora trattasi di iniziative urgenti e non preventivabili, non si applicano i termini relativi alle scadenze di cui sopra”.
- ART.11- bis Al comma 1 sono sopprese le parole: “in originale fino alla copertura del contributo Finanziario concesso dal Comune e in fotocopia fino alla copertura del costo delle manifestazioni di riferimento” e sostituite dalle seguenti: “L'erogazione del contributo in ogni caso non potrà essere superiore al 50% dell'importo richiesto e documentato.  
Al comma 2 dopo le parole “atto deliberativo adottato dal competente organo” è stato aggiunto il seguente periodo: “che, comunque, non può essere superiore all'importo del contributo come quantificato a norma del precedente art.10 punto 7, fatta eccezione per le istituzioni scolastiche.”
- ART. 12 - il comma 4 è soppresso
- ART. 13 - Il comma 1 è stato integrato e sostituito dalle seguenti parole: “(norme disciplinate dal decreto del 15. aprile 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n°22 in data 16/05/03):  
Il “minimo vitale” viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n.130/2001, come segue
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - unico componente nucleo   | 50% della quota base  |
| - due o più componenti nucleo   | 15% della quota base  |
| - familiare a carico da 0-14 anni   | 20% della quota base  |
| - familiare a carico con handicap psico-fisico permanente (di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%) | 15% della quota base” |



ART.14 – 15- I seguenti articoli “art.14-Sussidi continuativi e art.15-Sussidi temporanei” sono stati soppressi e sostituiti dai seguenti articoli “ art.14-Assistenza, a) Assistenza continuativa, b) Assistenza temporanea e c) Assistenza straordinaria” precisamente:

Art. 14 Assistenza

1. Gli interventi di assistenza saranno espliciti in favore di persone o nuclei familiari residenti da oltre un anno, che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.
2. Le prestazioni possono concretarsi in prestazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

a) – Assistenza continuativa

1. L’assistenza economica continuativa consiste nell’erogazione di un contributo mensile per il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze.

b) – Assistenza temporanea

1. L’assistenza economica temporanea è un contributo mensile, concesso per un periodo non superiore a tre mesi, ai cittadini residenti da oltre un anno sempre che non sussista uno dei seguenti motivi di esclusione:
  - a) reddito superiore al “minimo vitale”;
  - b) presenza di persone tenute agli alimenti;
  - c) proprietà di beni immobili e mobili il cui valore commerciale, consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociali;

c) – Assistenza straordinaria

1. L’assistenza economica straordinaria con l’erogazione di un contributo “una tantum” può essere erogata in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.
2. Il contributo di cui al superiore comma viene assegnato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel comune.
3. Il sussidio consiste nell’assegnazione di un contributo straordinario “una tantum” la cui entità può variare in rapporto all’eccezionalità dell’evento, ma non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale come così determinato al precedente art.13.

ART.16- il seguente articolo prende il n°15

Al comma 1 gli importi di “£.400’000, £.200’000 e £ 1’000’000” vengono modificati rispettivamente negli importi di “€ 220,00, € 110,00 ed € 550,00”.

ART.17- che prende il n° 16

I commi 2, 3, 4 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti commi 2 e 3 con le relative parole:



2.-“Le domande di assistenza devono essere redatte in carta semplice e firmate da uno dei componenti il nucleo familiare e corredate da stato di famiglia, certificato di residenza, documentazione comprovante l'ammontare del reddito del nucleo familiare, di tutto il nucleo familiare, presentata per l'anno precedente a quella della richiesta, eventuale certificazione probatoria le cause di bisogno (referti medici, biglietti di viaggi, ecc...)

3.-Nessuna forma di assistenza può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente ai sensi dell'ISE (D.Lgs. n.109/90 e del D.Lgs.130/2001) , così come annualmente determinata, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.”

ART. 18- che prende il n° 17

Alla fine del comma 2 dopo le parole “ all'organo competente che provvederà in merito” sono aggiunti i seguenti commi 3,4,5:

“3.-Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

4.-Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'Ufficio comunale competente che si avvarrà dalla collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei vigili urbani.

5.-Per casi urgenti e comprovati il Sindaco sentito l'Ufficio Servizi Sociali può disporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € 500,00. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali provvederà a porre in essere i conseguenti provvedimenti finalizzati al pagamento della relativa somma.”

ART.19- il seguente articolo prende il n°18

Alla fine del 1° comma dopo le parole: “nel caso di assistenza continuativa ne riferisce trimestralmente all'Amministrazione” viene aggiunto il comma 2 contenente il seguente periodo: “Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.”

ART. 20- il seguente articolo prende il n°19

Al comma 1 dopo la parola “istanze” è aggiunta la parola “presentate”.

Il comma 2 del presente articolo è così modificato:

2.-La graduatoria è formata tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a) per ogni € 500,00 o frazione superiore a € 225,00 in meno del reddito della fascia esente cui si colloca il richiedente. punti 1,00
- b) coniuge convivente, disoccupato e senza reddito punti 1,50
- c) per ogni figlio di età non superiore a 14 anni punti 0,50
- d) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni se studente punti 1,00
- e) genitore/fratello/convivente, disoccupato e senza reddito per ogni persona punti 0,50
- f) grave malattia propria o di un familiare convivente a carico punti 2,50
- g) genitore/fratello/figlio/convivente di cui portatore di handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66% punti 2,00
- h) per quanto non previsto ai punti precedenti, tenuto conto di pari condizioni di reddito, si determina il seguente punteggio per chi non ha presentato richiesta nell'anno precedente punti 1,00

ART. 21- il relativo articolo prende il n°20



- ART.22- il seguente articolo prende il n° 21
- ART. 23- prende il n°22  
Al comma 3 sono sopresse le parole:” A detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al presente art. comma 2.
- ART.24- prende il n° 23
- ART.25- prende il n° 24
- ART.26- il seguente articolo prende il n° 25
- ART.27- il relativo articolo prende il n° 26  
Al comma 1 del presente articolo sono introdotte le seguenti modifiche, le parole: “ successivamente all’esito favorevole da parte del CO.RE.CO.” sono sostituite dalle seguenti:”non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione”